

Volontari della protezione civile e del soccorso alpino

Volontari della protezione civile

È considerato organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo affrontabili in via ordinaria ovvero di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbano essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia.

Le organizzazioni di volontariato sono iscritte nei registri regionali nonché in elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale (art. 1, Dpr 8.2.2001, n. 194).

In merito alla predisposizione e all'attuazione dei piani di protezione civile, le organizzazioni di volontariato comunicano all'autorità di protezione civile competente con cui intendono collaborare il numero dei volontari aderenti e dei dipendenti nonché la specialità individuale posseduta nell'ambito del gruppo operativo e il grado di responsabilità rivestito da ciascun volontario all'interno del gruppo (art. 8, Dpr 8.2.2001, n. 194).

Assenza dal lavoro

Il datore di lavoro ha l'obbligo di consentire al lavoratore dipendente che rivesta la qualifica di volontario della protezione civile di partecipare - per i periodi di impiego effettivo - agli interventi di soccorso e assistenza per un periodo non superiore a 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni nell'anno.

Se è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione dell'Agenzia, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso e assistenza possono essere elevati fino a 60 giorni continuativi e fino a 180 giorni nell'anno.

Per le attività di pianificazione, simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica, tali limiti sono ridotti a un massimo di 10 giorni continuativi e fino a un massimo di 30 giorni nell'anno. Le medesime disposizioni si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dall'Agenzia.

I lavoratori che organizzano l'attività hanno diritto di assentarsi e al trattamento economico anche durante le fasi preparatorie a quelle connesse alla realizzazione degli interventi di addestramento e soccorso (art. 9, Dpr 8.2.2001, n. 194).

Diritti e doveri del lavoratore

Per i periodi di assenza, nei limiti visti al paragrafo precedente, il datore di lavoro deve (e il lavoratore ha diritto a):

- mantenere il posto di lavoro (pubblico o privato);
- corrispondere il normale trattamento economico e previdenziale;
- mantenere la copertura assicurativa (art. 9, Dpr 8.2.2001, n. 194).

La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari dipendenti, da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza, deve essere avanzata almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova, dagli interessati o dalle organizzazioni cui aderiscono (art. 9, Dpr 8.2.2001, n. 194).

Rimborso degli emolumenti versati al lavoratore

Il datore di lavoro, ove ne faccia richiesta, ha diritto al rimborso degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario.

Egli deve presentare istanza all'autorità di protezione civile territorialmente competente.

La richiesta deve indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettante, le giornate di assenza dal lavoro e l'evento cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità di accreditamento del medesimo (art. 9, Dpr 8.2.2001, n. 194). Essa deve pervenire entro i 2 anni successivi alla conclusione dell'intervento, dell'esercitazione o dell'attività formativa.

L'Agenzia di protezione civile provvede ai rimborsi a favore dei datori di lavoro anche avvalendosi delle Regioni e degli altri Enti competenti (art. 10, Dpr 8.2.2001, n. 194). Stante la formulazione della norma, che parla solo di «emolumenti versati al lavoratore», i contributi versati dal datore di lavoro durante l'assenza del lavoratore non sono rimborsabili (Imps, circ. 29.11.1994, n. 314 e circ. 13.5.1999, n. 107).

Aspetti fiscali e contributivi

Il lavoratore dipendente, durante il permesso per partecipare alle attività di protezione civile:

- 1) ha diritto di ricevere la normale retribuzione che sarà interessata dalle ordinarie ritenute fiscali (Irpef e addizionali);
- 2) ha diritto di ricevere la normale retribuzione e ha diritto alla copertura previdenziale; conseguentemente il datore di lavoro dovrà continuare a versare la normale contribuzione previdenziale, assistenziale e assicurativa avendo cura di trattenerne dalla busta paga (prospetto paga/libro unico del lavoro) la quota di competenza del lavoratore.

Volontari del soccorso alpino

Costituisce operazione di soccorso alpino e speleologico ogni intervento alpinistico o speleologico volto al soccorso degli infortunati o di chi versi in stato di pericolo, nonché al recupero dei caduti, e ogni corrispondente attività di addestramento organizzata a carattere nazionale o regionale (art. 1, legge 18.2.1992, n. 162; art. 1, Dm 24.3.1994, n. 379).

Assenze dal lavoro

I volontari del soccorso alpino (regolarmente iscritti negli elenchi del Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico - Cnsas) hanno diritto di astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonché nel giorno successivo a operazioni di soccorso che si siano protratte per più di 8 ore, ovvero oltre le ore 24,00.

Se l'attività di addestramento è programmata in anticipo, il lavoratore deve preavvertire con la massima tempestività il proprio datore.

Non è prevista alcuna limitazione per quanto riguarda la durata minima dell'intervento di soccorso ai fini del riconoscimento del diritto all'astensione dal lavoro, purché esso cada in una giornata lavorativa, con la conseguenza che il diritto all'astensione dal lavoro potrà essere esercitato anche quando l'intervento sia stato di breve durata. Nel caso di esercitazione (meno impegnativa del soccorso vero e proprio), l'astensione dal lavoro spetta solo con riguardo al giorno in cui viene svolta, a prescindere dalla sua durata effettiva (Min. lav., circ. 18.1.1995, n. 11).

Certificazione relativa all'impiego di volontari

La dichiarazione sull'impiego dei volontari in operazioni di soccorso o esercitazione è rilasciata dal sindaco del comune ove le operazioni sono state svolte, o da un suo delegato; in caso di comuni

contigui, dai sindaci dei comuni territorialmente competenti, o dai loro delegati.

I capi stazione o capi squadra del Cnsas attestano, tramite il delegato di zona, al sindaco o al suo delegato, il contingente nominativo e numerico dei volontari impiegati nelle operazioni di soccorso o di esercitazione, con l'indicazione dell'ora di inizio e fine delle operazioni.

Nel computo del periodo di effettivo impiego dei volontari va compreso il tempo necessario per la ripresa dell'attività lavorativa (art. 1, Dm 24.3.1994, n. 379).

Il Corpo nazionale soccorso alpino trasmette annualmente alle Direzioni provinciali del lavoro e agli istituti previdenziali interessati i nominativi dei volontari del Corpo stesso.

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro, per le giornate di impiego del volontario in operazioni di soccorso o di esercitazione, deve effettuare sul libro unico del lavoro le registrazioni comprovanti l'avvenuta astensione dal lavoro (art. 2, Dm 24.3.1994, n. 379).

Retribuzione

Ai volontari compete l'intero trattamento economico e previdenziale relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro secondo le varie casistiche di intervento.

La retribuzione è corrisposta direttamente a cura e carico del datore di lavoro, il quale può chiederne il rimborso all'istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto.

Non sono coperti i giorni festivi, eccetto i casi in cui l'attività lavorativa venga espletata anche (o prevalentemente) in tali giorni (Min. lav., circ. 18.1.1995, n. 11).

Fanno parte della retribuzione da rimborsare al datore di lavoro tutti gli elementi rientranti nella paga globale di fatto giornaliera, corrisposti normalmente e in forma continuativa.

Ai lavoratori appartenenti a categorie per le quali, ai fini assicurativi, vigono salari medi e convenzionali, il datore deve corrispondere la retribuzione effettiva. Sono rimborsabili le sole giornate e ore di effettiva astensione dal lavoro: vanno escluse le ore di lavoro prestate il giorno prima dell'astensione o dopo l'operazione di soccorso, nonché le giornate di riposo settimanale, festivo, ferie, sabato in caso di «settimana corta», ecc. (Inps, circ. 10.5.1995, n. 126).

Domanda di rimborso

Il datore che intenda chiedere il rimborso di quanto erogato al lavoratore deve presentare apposita domanda alla competente sede provinciale dell'Istituto di previdenza di iscrizione del lavoratore (Inps, Enpals, ecc.).

La domanda va inoltrata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha effettuato l'operazione di soccorso o l'esercitazione. Essa deve contenere:

- 1) le generalità del lavoratore che ha effettuato l'operazione di soccorso o l'esercitazione;
- 2) l'importo della retribuzione corrisposta;
- 3) l'attestazione del sindaco, o dei sindaci dei comuni territorialmente competenti, o di loro delegati, comprovante l'avvenuto impiego nelle predette attività e i relativi tempi di durata;
- 4) una dichiarazione del datore indicante la corrispondente astensione dal lavoro;
- 5) la dichiarazione del singolo lavoratore attestante l'appartenenza al Cnsas.

La domanda va presentata alla Sede competente per territorio in relazione all'ubicazione della

Donazione sangue e rapporto di lavoro

I lavoratori dipendenti che donano gratuitamente il proprio sangue, nella misura minima di 250 grammi, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa.

La giornata di riposo viene computata in 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato per l'operazione di prelievo del sangue o, mancando tale riferimento, dall'ora in cui risulta effettuato il prelievo in base alle risultanze del certificato medico.

Il prelievo deve essere effettuato presso un centro di raccolta fisso o mobile, un centro trasfusionale o un centro di produzione di emoderivati regolarmente autorizzati (art. 3, Dm 8.4.1968).

Obblighi del lavoratore e del datore di lavoro

Il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro la seguente documentazione (art. 6, Dm 8.4.1968):

- certificato del medico che ha effettuato il prelievo nel quale siano indicati: dati anagrafici del lavoratore e del suo documento d'identificazione; quantità del prelievo; giorno e ora del prelievo con gli estremi dell'autorizzazione del Ministero della sanità;
- dichiarazione attestante la gratuità della donazione, la fruizione del riposo, la riscossione dell'indennità e l'ammontare percepito.

dipendenza aziendale dove presta attività il lavoratore interessato, anche se il datore di lavoro accentri altrove gli adempimenti contributivi. Le retribuzioni per cui si chiede il rimborso non sono conguagliabili con gli importi dovuti per contributi assicurativi, i quali vanno quindi integralmente versati.

Aspetti fiscali e contributivi

Il lavoratore dipendente, durante il permesso per partecipare alle attività di soccorso alpino ha diritto di ricevere la normale retribuzione che sarà interessata dalle ordinarie ritenute fiscali (Irpef e addizionali). La retribuzione corrisposta durante l'assenza per l'attività di soccorso alpino è soggetta all'ordinaria contribuzione previdenziale, assistenziale e assicurativa (Inps, circolare 10 maggio 1995, n. 126). **Gabriele Bonati**

I certificati medici e le dichiarazioni del lavoratore devono essere conservati per **10 anni** negli atti dell'azienda.

Retribuzione

Il lavoratore dipendente ha diritto alla normale retribuzione di fatto corrispondente alle ore non lavorate; essa viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facoltà di chiedere il rimborso all'Inps, attraverso il DM10/2 ovvero mediante apposita domanda di rimborso.

L'ammontare non deve essere ridotto dell'equivalente della contribuzione apprendisti.

La retribuzione fissa mensile, quindicinale o settimanale è trasformata in retribuzione giornaliera utilizzando, rispettivamente, il divisore 26, 13 e 6 (22, 11 e 5 in caso di settimana corta).

Rimborso al datore di lavoro

Il rimborso al datore di lavoro che ha corrisposto la retribuzione per la giornata di donazione sangue avviene (art. 5, Dm 8.4.1968):

- attraverso il rendiconto mensile modello DM10/2 (quadro D - codice S110 - dizione «donatori sangue», ovvero codice S111 - dizione «Diff. don. Sangue», per le differenze a seguito di aumenti disposti dai Ccnl con efficacia retroattiva). L'elenco dei lavoratori interessati va conserva-